

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
E
L'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, ANAC), nella persona del Presidente Raffaele Cantone

e

L'Agenzia per L'Italia Digitale (di seguito, AgID) nella persona del Direttore Generale Antonio Samaritani

Nel seguito denominate “Parti”

VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 che ha individuato l'ANAC quale Autorità nazionale chiamata a svolgere attività di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTO l'art. 19, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha ridefinito le funzioni dell'ANAC stabilendo, tra l'altro, che sono trasferiti alla medesima Autorità anche i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

VISTO l'art. 6 del decreto legislativo n. 163/2006 nella parte in cui dispone che l'Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali, nonché, nei limiti stabiliti dal medesimo decreto legislativo, sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dal suo ambito di applicazione, al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'art. 2 e, segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, di

tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara;

VISTO l'art. 6, comma 9, lettere b) e c) del decreto legislativo n. 163/2006, nella parte in cui prevede che l'Autorità, nell'ambito della propria attività, può disporre ispezioni, avvalendosi anche della collaborazione di altri organi dello Stato, perizie, analisi economiche e statistiche, nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria;

VISTO che l'Autorità, al fine di vigilare sull'osservanza della disciplina normativa e regolamentare in materia dei contratti pubblici, svolge, per il tramite dell'Osservatorio, il monitoraggio dei dati di tutti i contratti pubblici che si svolgono sul territorio nazionale e le conseguenti necessarie elaborazioni, e che tale monitoraggio è garantito, nella sua effettività, dall'attribuzione all'Autorità di un potere sanzionatorio, ex articolo 6, commi 9 e 11 del d.lgs. n. 163/2006, da esercitare nei casi di omesse o false comunicazioni;

VISTO l'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006, il quale prevede che l'Osservatorio, in collaborazione con il CNIPA (ora AgID e già DigitPA), opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli altri Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili, della CONSIP;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale e s.m.i., così come modificato dal d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 ed in particolare gli articoli 58 (Modalità della fruibilità del dato), 62-bis (Banca dati nazionale dei contratti pubblici), 73 (Sistema pubblico di connettività - SPC) e 74 (Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali e le Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche del 2 luglio 2015 stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali;

VISTO il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 recante le "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 177 che prevede, tra l'altro, all'art. 3 comma 3, che DigitPA (ora AgID) esprima pareri tecnici obbligatori e non vincolanti sugli schemi di contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni centrali concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati per quanto concerne la congruità tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore a € 1.000.000,00 nel caso di procedura negoziata e a € 2.000.000,00 nel caso di procedura ristretta o di procedura aperta;

VISTO l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 177 sopra richiamato che prevede che copia dei pareri tecnici attinenti a contratti pubblici oggetto di successivo affidamento devono essere trasmesse all'ANAC da parte di AgID;

VISTA la precedente convenzione tra l'ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e l'allora DigitPA del 24 febbraio 2012, finalizzata a regolare il reciproco scambio di informazioni sugli appalti pubblici di servizi e forniture nell'ambito ICT nell'ottica di garantire l'interoperabilità e la cooperazione applicativa dei sistemi informativi, consentendo di mettere a disposizione delle diverse amministrazioni uno strumento sempre più efficace nell'attività di vigilanza e monitoraggio del settore dei contratti pubblici, con la conseguente ottimizzazione del sistema di raccolta e gestione delle informazioni;

VISTA le responsabilità in capo ad AgID relativamente al monitoraggio dei contratti per la progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa di sistemi informativi automatizzati, determinati anche come "contratti di grande rilievo";

VISTA la Circolare CR/AIPA/38, che definisce i criteri di identificazione dei suddetti "contratti di grande rilievo" e le modalità operative di svolgimento delle attività di monitoraggio a carico delle Amministrazioni Centrali;

VISTO l'art. 1, commi 513, 514 e 516 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTO il Regolamento concernente la fruibilità dei dati disponibili nelle banche dati dell'ANAC;

CONSIDERATA l'esigenza dell'ANAC di integrare le comunicazioni fornite dall'AgID in ordine ai pareri tecnici attinenti a questioni di competenza della medesima Autorità, resi ai sensi dell'art. 3 del d. lgs. 1 dicembre 2009 n. 177, con le segnalazioni dei mancati riscontri delle stazioni appaltanti alle eventuali prescrizioni e/o indicazioni fornite dall'AgID; nonché l'esigenza di assumere la collaborazione di AgID nelle attività di vigilanza di competenza dell'Autorità che richieda accertamenti tecnici nella materia informatica;

CONSIDERATO il comune interesse nel definire le modalità e i criteri per la trasmissione delle informazioni e dei pareri oggetto del presente Protocollo;

CONSIDERATO che permane da parte di AgID l'esigenza di avere un quadro conoscitivo degli appalti oggetto di affidamento per i quali la stessa ha espresso parere tecnico, al fine di potenziare le attività di verifica del rispetto delle condizioni poste nei pareri stessi, per assicurare l'efficacia e l'efficienza delle attività contrattuali connesse all'ICT;

CONSIDERATA la necessità di AgID di avere evidenza delle procedure di gara che possano determinare l'affidamento di "contratti di grande rilievo" di cui alla citata Circolare CR/AIPA/38 e più in generale quelli ICT di carattere strategico per l'Agenzia, per assicurare sia la piena visibilità dell'Agenzia su tutte le iniziative ICT di tutta la PA e delle stazioni appaltanti, che le attività di monitoraggio e verifica post parere da svolgersi in coerenza con il dettato legislativo e secondo le previsioni delle Circolari attuative medesime.

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Articolo 1

(Oggetto)

1. Le Parti, con la presente convenzione, intendono regolare le attività di collaborazione e il reciproco scambio di informazioni come previsto delle norme sopra richiamate, anche attraverso l'interoperabilità e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, nel rispetto dell'esigenza di monitoraggio da parte di AgID degli appalti informatici nell'ambito degli obiettivi del piano di *e-Government*, e delle finalità di vigilanza sul sistema degli appalti pubblici e sugli operatori economici nell'ottica di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione da parte dell'ANAC.
2. L'ANAC si impegna a segnalare, sulla base dei dati in possesso, le informazioni relative agli appalti oggetto d'interesse di AgID ai fini delle attività di competenza della stessa come sopra richiamate.
3. L'AgID, nell'esercizio della funzione di cui all'art. 3 del citato d. lgs. n. 177/2009, riguardante l'emissione dei pareri tecnici sugli schemi di contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni centrali concernenti la congruità tecnico-economica nell'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati, si impegna a trasmettere all'ANAC, nei casi in cui tali pareri richiedano l'osservanza di particolari prescrizioni da parte delle pubbliche amministrazioni interessate, l'eventuale

mancata conformazione della stazione appaltante a dette prescrizioni ovvero il mancato riscontro alle osservazioni formulate. L'AgID si impegna, altresì, nel caso in cui dallo svolgimento dell'istruttoria dei pareri si rilevino potenziali anomalie o disfunzioni sotto il profilo della correttezza e della trasparenza, a segnalare tali situazioni ad ANAC.

4. L'AgID, nell'esercizio delle funzioni riguardanti il monitoraggio dei “contratti di grande rilievo” o quelli più in generale di natura strategica per l'Agenzia, si impegna a trasmettere all'ANAC adeguate segnalazioni in caso di situazioni anomale o criticità che possano comportare grave danno alla stazione appaltante ovvero possano impedire il raggiungimento degli obiettivi contrattualmente previsti.
5. In ordine agli affidamenti concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informatici, nell'ambito dell'attività di vigilanza sulla contrattualistica pubblica e in particolare nel corso di accertamenti ispettivi concernenti tale tipologia di affidamenti, l'ANAC può richiedere l'intervento dell'AgID per lo svolgimento di approfondimenti istruttori in ordine agli atti adottati dalle stazioni appaltanti nel corso delle relative procedure di affidamento, concernenti in particolare bandi di gara e lettere di invito, i disciplinari di gara, i contratti e i capitolati tecnici, ovvero nel corso dell'esecuzione dei relativi contratti, finalizzati a fornire un supporto tecnico-specialistico agli Uffici dell'ANAC nell'ambito dell'attività di vigilanza.
6. L'AgID, nell'esercizio della funzione istituzionale potrà richiedere all'ANAC un supporto giuridico-amministrativo nell'ambito delle attività di redazione dei pareri ex art. 3 del d. lgs. 177/2009 in riferimento alle valutazioni di bandi, schemi di contratti e altra documentazione di gara, nonché in riferimento alle attività di valutazione delle richieste di interpretazioni normative formulate da pubbliche amministrazioni su materie che riguardano appalti pubblici o modalità di acquisizione di beni e servizi ICT.
7. Al fine di dettagliare gli ambiti di collaborazione di cui ai precedenti commi 5 e 6 le parti stipulano annualmente una convenzione attuativa del presente Protocollo che, sulla scorta di apposita programmazione in ordine alle necessità di supporto istruttorio, contenga l'indicazione delle tipologie di fattispecie e dei termini di impegno definiti in giorni/uomo che si intenderà fornire nell'anno di riferimento. Resta inteso che eventuali oneri aggiuntivi sostenuti da AgID connessi all'impiego in missione di personale e/o mezzi oggetto di specifica richiesta dell'A.N.AC, possono, ove preventivamente concordato, essere oggetto di rimborso.
8. L'AgID si impegna a fornire, dietro apposita richiesta, consulenze e valutazioni tecniche in ordine alle acquisizioni di servizi e beni informatici da parte dell'Autorità.

9. Le Parti possono formulare congiuntamente indirizzi e/o linee guida volti a prevenire fenomeni corruttivi, a favorire la regolarità nell'affidamento e nella gestione dei contratti informatici e all'adozione di *best practice* di settore.

Articolo 2

(Finalità del trattamento dei dati)

1. Le finalità del trattamento da parte di AgID dei dati ricevuti dall'ANAC sono legate allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, con particolare riferimento al monitoraggio dei contratti informatici delle pubbliche amministrazioni.
2. Le finalità del trattamento da parte dell'ANAC dei dati ricevuti da AgID sono legate allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, con particolare riferimento alla vigilanza in materia di contratti pubblici ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ai connessi poteri sanzionatori e ispettivi dell'ANAC.

Articolo 3

(Gruppo Tecnico Operativo)

1. Le Parti istituiscono un Gruppo Tecnico Operativo, composto al massimo da 4 rappresentanti per Parte, che provvederà a definire le modalità per lo svolgimento delle attività di collaborazione e reciproco supporto e a definire le modalità di interscambio delle informazioni, ferme restando possibili attivazioni della collaborazione nelle more della richiamata formalizzazione, secondo le modalità operative da concordare caso per caso. Il Gruppo Tecnico Operativo curerà, entro 3 mesi dalla stipula della presente Protocollo, tutti gli approfondimenti necessari e definirà i contenuti di dettaglio della presente intesa (modalità di attivazione e tempi di esecuzione delle attività di supporto alla vigilanza ed alle ispezioni tenuto conto delle esigenze istruttorie e della disciplina interna sui procedimenti, individuazione dell'insieme di informazioni sui contratti oggetto di interscambio, modalità di trattamento dei dati e soggetti abilitati all'accesso periodicità delle rilevazioni e modalità di interscambio di dati, ecc.). Il Gruppo Tecnico Operativo seguirà inoltre l'attuazione del protocollo, valutando la necessità di apportare eventuali cambiamenti o integrazioni.
2. Il Gruppo Tecnico Operativo svolgerà le attività cui è preposto in forma di gratuità, essendo tali attività ricomprese tra quelle istituzionalmente previste a carico degli uffici.
3. I soggetti firmatari si impegnano a monitorare, periodicamente, lo stato di implementazione della presente Convenzione con incontri periodici.

Articolo 4

(Impegni delle Parti)

1. Le Parti si impegnano all'interscambio dei dati e dei pareri relativi ai contratti pubblici di servizi e forniture di natura informatica, secondo quanto specificamente disciplinato nel presente Protocollo.
2. Le Parti si impegnano ad assicurare che i dati non siano utilizzati per fini diversi dalle leggi citate in premessa e limitatamente ai trattamenti connessi agli scopi di cui al presente Protocollo, nonché ad assicurare che i dati stessi non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi estranei ai rispettivi ambiti istituzionali, né in alcun modo riprodotti; inoltre ciascuna delle Parti, nell'ottemperare alla vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali, provvederà tra l'altro, a designare gli incaricati del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, impartendo a questi precise istruzioni per l'accesso ai dati.
3. Le Parti si impegnano a cooperare secondo quanto specificamente disciplinato dal presente Protocollo e dalle convenzioni attuative, nonché sulla base delle determinazioni adottate dal Gruppo Tecnico Operativo di cui al precedente art. 3 per la soluzione di specifiche problematiche sottoposte dalle parti.

Articolo 5

(Durata e oneri)

1. Il presente Protocollo entra in vigore il giorno successivo alla data della sua sottoscrizione, ha durata di due anni ed ogni eventuale rinnovo deve essere concordato per iscritto dalle Parti. Il Protocollo è valido a decorrere dalla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell'originale dell'atto munito di firma digitale ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.
2. Ciascuna Parte può recedere dal presente Protocollo, dandone preavviso scritto di almeno 60 giorni alle altre Parti e restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennizzo e/o risarcimento a causa di tale recesso.
3. All'attuazione del presente Protocollo ognuna delle parti provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 6

(Referente del Protocollo d'Intesa)

1. Ai fini dell'attuazione del presente Protocollo è prevista la nomina, da entrambe le parti, della figura di un Referente del protocollo di intesa, a cui compete la responsabilità della gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le parti, nonché la supervisione, per la propria parte, delle attività del gruppo tecnico operativo.

2. Per l'ANAC, i Referenti del Protocollo di Intesa sono l'Ing. Stefano Fuligni e l'Arch. Alessandro Pierdominici;
3. Per AgID, il Referente del Protocollo di Intesa è il dott. Francesco Pirro;
4. Ogni variazione dei Referenti di cui sopra dovrà essere tempestivamente comunicata alla controparte.

Articolo 7

(Sicurezza delle informazioni e privacy)

1. Le modalità e le finalità di trattamento dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività legate al presente Protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e avverranno nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e normativa correlata.

ANAC
Il Presidente

Raffaele Cantone

AgID
Il Direttore Generale

Antonio Samaritani